

ALLEGATO B)



COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

PROVINCIA DI VICENZA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATICO A.S. 2025/2026**

SOMMARIO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 2 – CARATTERE DEI SERVIZI

Articolo 3 – DIREZIONE E INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO E RINNOVO

Articolo 5 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 6 – QUANTITÀ AUTOMEZZI

Articolo 7 – CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO

Articolo 8 – I PERCORSI E LE FERMATE

Articolo 9 – SOSPENSIONI E VARAZIONI TEMPORANEE DEI PERCORSI

Articolo 10 – SOSPENSIONI ACCIDENTALI E TEMPORANEE DEL SERVIZIO

Articolo 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Articolo 12 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

Articolo 13 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Articolo 14 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

Articolo 15 – SUBAPPALTO

Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 17 – SOSTITUZIONE DELL'AFFIDATARIO

Articolo 18 – CAUZIONE

Articolo 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO

Articolo 20 – VIGILANZA, CONTROLLO E PENALITÀ

Articolo 21 – IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI

Articolo 22 – CONTROVERSIE

Articolo 23 – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Articolo 24 – CALCOLO CORRISPETTIVI

Articolo 25 – VINCOLI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

Articolo 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 27 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 28 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il contratto ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne, scuole elementari e medie site nel territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse (d'ora in avanti anche "Comune" o "Stazione/Ente appaltante", o similari) nel capoluogo e nelle frazioni (Sarmego, Vancimuglio). Il servizio deve essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente capitolato speciale, delle norme del codice civile, del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.
2. Il trasporto dovrà essere effettuato ed espletato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in base ai percorsi ed orari, distinti per scuole materne, scuole elementari e medie, che verranno redatti prima dell'avvio del servizio in relazione agli utenti che richiederanno il servizio stesso e potrà comprendere tutte le vie del territorio comunale nonché eventuali porzioni di territori di comuni limitrofi.
3. Ai fini del presente appalto il percorso settimanale viene determinato in via meramente presuntiva in chilometri (km) 800 (ottocento) complessivi mentre il numero degli utenti che probabilmente fruirà del servizio è stimato in presumibili complessivi 130 (centotrenta). Tali dati devono intendersi puramente indicativi – costituendo gli stessi necessario punto di riferimento per una migliore comprensione dell'organizzazione del servizio da parte delle ditte concorrenti – e possono essere soggetti, senza che per questo la ditta possa avanzare diritto o pretesa alcuna sull'importo contrattuale pattuito (nei limiti di cui al successivo art. 5, commi 7-8) a variazioni sulla base delle effettive esigenze della stazione appaltante o dell'utenza.
4. Nell'espressione "servizio di trasporto scolastico" è da intendersi compreso anche il servizio di trasporto al doposcuola secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

Articolo 2 – CARATTERE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse. Tale dichiarazione comporta che essi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, tempestivamente comunicati al Comune e alle Istituzioni Scolastiche. In caso di arbitrario o ingiustificato abbandono o sospensione o interruzione del servizio, il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando alla stessa le spese relative. In presenza di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
2. L'Impresa comunque deve usare, nella conduzione e nell'espletamento del servizio, la diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 Codice Civile.

Articolo 3 – DIREZIONE E INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. lgs n. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: "Noleggio Automezzi – ANAV".
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere effettuate con personale adeguato numericamente e per qualifica professionale, posto sotto la sorveglianza e direzione tecnica di un responsabile, nominato dalla Ditta, in possesso di recapito telefonico sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio, al fine di assicurare un sicuro e rapido controllo.
3. Detto responsabile del servizio dovrà tener costantemente aggiornato, anche con rapporti scritti, il Responsabile Comunale, preposto al controllo e alla vigilanza del servizio, in merito all'andamento dello stesso, curando il rispetto delle norme di legge e del presente capitolato.

Articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO E RINNOVO

1. La durata dell'appalto è prevista in un anno scolastico e precisamente anno 2025/2026, con decorrenza fino all'ultimo giorno di calendario scolastico, secondo le date e gli orari giornalieri fissati dai competenti organi scolastici.
2. Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento del servizio – e sottoscritto il relativo contratto d'appalto – la Ditta dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della subentrante. Durante tale periodo rimarranno ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e dal presente capitolato.

3. Alla scadenza di cui al precedente comma uno il contratto è risolto automaticamente, di diritto, senza formalità alcuna.
4. Le date di attivazione e sospensione del servizio, saranno comunicate alla ditta dalla stazione appaltante, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti Autorità scolastiche. La ditta è tenuta ad adeguarsi.

Articolo 5 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere effettuato per tutti i giorni in cui si tengono le attività didattiche previste per ogni e diversa istituzione scolastica dal calendario ufficiale e dalle singole autonome disposizioni impartite da ogni scuola.
2. Il servizio indicativamente sarà organizzato e strutturato in modo da consentire, in tutti i giorni della settimana, la presenza degli allievi – provenienti da ogni parte del territorio comunale tutto – presso i vari plessi scolastici nonché la partenza dagli stessi, secondo gli orari che verranno stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Gli orari di inizio e fine lezioni potranno durante l'anno, subire delle modifiche, alle quali il servizio dovrà adeguarsi secondo le indicazioni che verranno decise ed impartite dal Comune, senza che, per questo, la ditta possa avanzare diritto o pretesa alcuna.
4. In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che determinano una modifica temporanea dell'orario di inizio o termine delle lezioni, la stazione appaltante informa la ditta delle variazioni di orario con indicazione delle scuole interessate. Per quel giorno, la ditta deve garantire il servizio secondo le intervenute modifiche d'orario a seguito degli eventi sopra indicati, senza chiedere alcun corrispettivo aggiuntivo e senza che per questo la ditta stessa possa vantare diritto o pretesa alcuna.
5. La ditta, in caso di sciopero del proprio personale addetto, assicura il servizio minimo stabilito con accordo, siglato tra la ditta e le Organizzazioni sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, informando comunque adeguatamente la stazione appaltante e l'utenza.
6. I percorsi e le fermate vengono determinati limitando al massimo la permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto, garantendo l'arrivo ai relativi plessi scolastici in un orario il più ravvicinato possibile a quello di inizio delle lezioni e la partenza dai plessi in concomitanza con il termine delle lezioni stesse.
7. Nel caso in cui la modifica del numero dei bambini o del quantitativo dei chilometri da percorrersi settimanalmente fosse superiore al decimo rispetto a quelli indicati (seppur in via presuntiva) nel presente capitolato e tale modifica comportasse una sostanziale maggiore spesa tale da determinare un aumento dell'importo contrattualmente pattuito superiore al decimo, la ditta potrà concordare con il Comune la revisione dell'importo medesimo ed un giusto compenso da rapportarsi ai maggiori costi sostenuti. Affinché possa procedersi alla revisione dell'importo contrattuale, le modifiche di cui al precedente periodo devono verificarsi per un periodo temporale complessivo non inferiore a settimane 4 (quattro) naturali e consecutive. La revisione ed il giusto compenso possono essere accordati solo per quella differenza che eccede il decimo. Quanto sopra anche a favore del Comune nel caso in cui si verifichi una sostanziale minore spesa tale da determinare una diminuzione dell'importo contrattualmente pattuito superiore al decimo. La ditta deve documentare analiticamente i maggiori costi sostenuti.
8. Nel caso non si raggiunga l'accordo sul nuovo corrispettivo di cui sopra (ovviamente per la parte che eccede il decimo) la ditta potrà rinunciare all'appalto nel territorio del comune, senza che venga perseguita per abbandono del servizio. In tale ultimo caso la ditta dovrà comunque comunicare il fatto con apposita nota che dovrà pervenire al comune con un preavviso di almeno giorni 90 (NOVANTA) naturali e consecutivi rispetto alla data di cessazione, fermo restando che, in ogni caso e comunque, la ditta deve garantire il servizio sino alla individuazione di altra impresa. In tale caso, alla ditta sono dovuti solamente i compensi maturati allo stato di cessazione del servizio, in relazione a quanto effettivamente espletato.
9. Laddove le modifiche degli orari e/o dei tragitti e/o degli studenti comportino variazioni tali da determinare un aumento dell'importo contrattualmente pattuito non superiore al decimo, nulla sarà dovuto alla ditta che dovrà comunque espletare il servizio secondo le nuove o diverse indicazioni stabilite dal Comune, in quanto tali variazioni sono da considerarsi rientranti nella normale alea del contratto.
10. Il percorso di ogni singolo veicolo può interessare anche parzialmente il territorio dei Comuni limitrofi. Tale interessamento è comunque parte integrante e sostanziale dell'appalto e la ditta affidataria

non può muovere eccezione o riserva alcuna.

Articolo 6 – QUANTITÀ AUTOMEZZI

1. Il servizio dovrà essere assicurato con un utilizzo minimo di nr. 2 (due) automezzi di capacità ricettiva e di qualità adeguata.
2. Per ogni automezzo utilizzato, il numero dei posti a sedere potrà variare in base al numero dei bambini da raccogliere in ogni determinato percorso, fatta salva la possibilità, l'opportunità e/o la necessità di disporre anche di capacità inferiori nel caso in cui ciò fosse necessario soprattutto in rapporto al numero degli utenti, al percorso e alle dimensioni delle strade da percorrere.
3. In tutti i casi il numero degli automezzi da mettere a disposizione, ed il numero dei posti a sedere per ogni mezzo, deve essere tale da non creare disagi all'utenza (nessun ragazzo deve rimanere in piedi) e da non generare aumenti di costo dell'appalto per il Comune. È da considerarsi disagio anche l'arrivo a scuola degli alunni con un anticipo di più di 10 (dieci) minuti dall'inizio delle lezioni o il fare attendere, per ritardi, gli allievi più di cinque minuti dall'uscita di scuola prima di salire sugli automezzi, per far ritorno a casa. Non verrà considerato ritardo il tempo trascorso dalla ditta per recarsi da una scuola all'altra nei rientri per raccogliere gli studenti nel caso in cui ci sia coincidenza dell'orario d'uscita.
4. Oltre alla dotazione minima prevista, l'impresa dovrà garantire, obbligatoriamente, la presenza di almeno altro automezzo di proprietà (o avuto in affitto, in comodato, in diritto d'uso) ubicato in un'area con raggio di chilometri 30 (trenta) dalla Sede Municipale di Grumolo delle Abbadesse, al fine di assicurare la pronta, efficace e tempestiva sostituzione di un automezzo in caso di avaria.

Articolo 7 – CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO

1. Il Servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere espletato e garantito utilizzando le tipologie dei veicoli specificati dall'art. 1 del D.M. 31/01/1997 e rispondenti alle norme tecniche dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni o eventuale altra normativa vigente al momento, nonché delle specifiche disposizioni contemplate anche dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I veicoli da utilizzare per il servizio in parola devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica (nolo, leasing, ecc.) della ditta per almeno tutta la durata dell'appalto; parimenti – e sempre per tutta la durata dell'appalto – detti veicoli devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive funzionali tali da consentire il trasporto per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie.
2. Eccezion fatta per quanto espressamente previsto al successivo comma diciassette, nell'esecuzione dell'appalto devono essere utilizzati esclusivamente automezzi immatricolati in uso esclusivo scuola-bus ed aventi le caratteristiche tecnico-quantitativo-qualitativo-temporale indicate in sede di presentazione dell'offerta, pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto e la rifusione di ogni e qualsivoglia danno subito dal Comune.
3. Non potranno essere assolutamente utilizzati, anche temporaneamente, mezzi di prima immatricolazione antecedente il 01/01/2006, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
4. La capacità di trasporto deve essere adeguata al numero degli utenti nella misura che il Comune o le singole scuole comunicheranno alla ditta appaltatrice.
5. Indicativamente, per sola informazione, si precisa che gli alunni che fruiranno del servizio nell'anno scolastico saranno presumibilmente 130 (centotrenta) distribuiti tra alunni frequentanti le scuole materne, la scuola media e la scuola elementare.
6. Al fine di individuare l'utenza avente diritto al servizio, il Comune sulla scorta delle domande presentate, predisporrà appositi elenchi e/o tesserini di riconoscimento degli utenti. Tali elenchi e/o tesserini sono costantemente aggiornati secondo le nuove richieste di fruizione del servizio.
7. È fatto obbligo alla ditta di trasportare unicamente le persone all'uopo autorizzate. È compito del personale della ditta procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento comunale) segnalando alla stazione appaltante chi ne risultasse sprovvisto.
8. La ditta è altresì tenuta a comunicare eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio de quo.
9. Il Comune – attraverso i preposti alla gestione del servizio – può, in qualunque momento, effettuare

controlli sul servizio e sull'utenza. All'interno dei veicoli deve essere sempre ben indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta circolazione.

10. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito.

11. Ogni onere diretto ed indiretto per l'uso dei veicoli e per il rispetto della normativa trasporti rimane a carico della ditta.

12. Prima dell'inizio del servizio, coincidente con l'apertura dell'anno scolastico dovranno essere comunicati al Comune gli automezzi da riservare esclusivamente al servizio stesso, unitamente alla certificazione probante la proprietà o la disponibilità giuridica degli stessi, con la copia fotostatica dei libretti di circolazione, le attestazioni di avvenuta positiva revisione, ed ogni altra documentazione necessaria ad attestare la idoneità del mezzo al servizio. Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei precedenti documenti deve essere tempestivamente (massimo entro giorni cinque, naturali e consecutivi, dall'avvenuta variazione) comunicata al Comune. Rimane altresì a carico dell'impresa ogni onere, economico e non, finalizzato ad ottenere dalle competenti autorità provinciali autorizzazioni di "sconfinamento" dal territorio comunale, qualora ciò fosse utile al servizio.

13. E' facoltà della stazione appaltante far obbligo alla ditta di esporre in modo visibile al pubblico eventuali contrassegni identificativi del mezzo, al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza.

14. E' fatto obbligo alla ditta effettuare un'accurata e costante pulizia interna ed esterna dei mezzi, assicurandone le necessarie condizioni igieniche di utilizzo.

15. I mezzi adibiti al servizio dovranno essere in stato di perfetta efficienza all'uso e rispondenti alle caratteristiche tecnico-qualitative minime indicate all'atto della presentazione dell'offerta. Non è ammessa la sostituzione, anche temporanea, dei mezzi predetti con altri non in possesso delle caratteristiche tecnico-qualitative minime anzidette, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato, ferma restando l'applicazione delle più severe o diverse sanzioni previste da norme di legge in materia.

16. Qualora risulti necessario provvedere alla sostituzione dei mezzi utilizzati (anche al fine di garantire il superamento di eventuali disservizi) per periodi di tempo superiori a giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi, o dovuta a cause prevedibili, la ditta è tenuta – con ogni onere ed incombenza a suo esclusivo carico – ad utilizzare mezzi aventi caratteristiche tecnico-quantitativo-qualitative-temporali almeno pari a quelle dei veicoli sostituiti. La sostituzione deve essere preceduta da formale comunicazione inoltrata dalla ditta al Comune (contenente tutte le informazioni ed i dati necessari alla piena individuazione sia del mezzo sostituito sia del nuovo mezzo) e dalla espressa nota di autorizzazione del Comune alla sostituzione de quo.

17. La sostituzione, esclusivamente temporanea e dovuta a cause accidentali o non prevedibili – e, comunque, di durata non superiore a giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi – dei mezzi normalmente utilizzati per l'espletamento e l'esecuzione del servizio, deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al Comune al quale dovranno essere puntualmente documentate le cause accidentali o non prevedibili de quo. In ogni caso, per uno stesso mezzo non saranno accettate sostituzioni temporanee per periodi complessivi, per anno scolastico, superiori a giorni 24 (ventiquattro). Solamente in applicazione della fattispecie di cui al presente comma diciassette, è possibile l'utilizzo di mezzi aventi caratteristiche quantitativo-qualitative-temporali anche non conformi a quello sostituito, ferma restando la necessità che i mezzi rispondano in ogni caso alle norme tecniche previste dalla legislazione e normazione in materia.

Articolo 8 – I PERCORSI E LE FERMATE

1. Per il servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa verrà definito il Piano dei Trasporti Scolastici, di seguito denominato "PTS". Il PTS - con i relativi orari e le modalità di svolgimento del servizio – sarà elaborato dall'Aggiudicatario, di concerto con il Responsabile del Servizio Scuola. La definizione del PTS avverrà prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2. Il servizio si svolgerà su tutto il territorio comunale con eventuali interessamenti in Comuni limitrofi.

3. Ai fini del presente appalto, il limite chilometrico settimanale è stimato in complessivi chilometri (km) 800 (ottocento) circa; tale limite deve essere inteso come puramente e meramente indicativo, potendo essere modificato sulla base di esigenze effettive del Comune o dell'utenza, nonché parzialmente e/o significativamente rivisto.

4. In tal ultimo caso la ditta non potrà opporsi in alcun modo alla rivisitazione degli stessi, anche in presenza di necessità di utilizzare automezzi in più di quelli sino al momento utilizzati, venendo garantito alla

stessa eventualmente solo un compenso aggiuntivo, in caso di un aumento sensibile del percorso, nei limiti comunque di quanto previsto nell'ART. 5. Per esigenze particolari il percorso di ogni singolo veicolo potrà interessare anche parzialmente il territorio di altri comuni limitrofi.

5. In nessun caso la ditta potrà sollevare eccezioni di sorte alle direttive e disposizioni impartite riguardanti percorsi, itinerari, tempi e fermate se non per migliorare la prestazione in termini di efficacia ed efficienza rispetto all'eventuale problema. Si precisa comunque che i percorsi e le fermate verranno sempre decisi dal Comune, limitando al massimo la permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto e garantendo sempre l'arrivo ai relativi plessi scolastici in un orario il più ravvicinato possibile a quello dell'inizio delle lezioni.

6. L'Aggiudicatario dovrà informare tempestivamente il Comune di eventuali inconvenienti o incidenti che si dovessero verificare durante l'effettuazione del servizio o di qualsiasi altro fatto che abbia coinvolto il/i mezzo/i e/o i terzi e/o gli utenti (anche per consentire al servizio comunale competente di adottare i provvedimenti conseguenti che si rendessero eventualmente necessari), nonché per quanto concerne l'eventuale interruzione, sospensione o variazione del servizio.

Articolo 9 – SOSPENSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DEI PERCORSI

1. Nel caso di eventi e fatti imprevedibili e imprevisti – comportanti l'impraticabilità delle strade o la sospensione dell'attività didattica per una o più scuole – i percorsi e gli orari del servizio potranno subire delle modifiche temporaneamente, previa comunicazione del Comune.

2. In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause determinanti una modifica temporanea dell'orario di inizio e fine delle lezioni nell'ambito di una giornata, il Comune provvederà direttamente ad informare, con un preavviso di almeno 12 (dodici) ore la ditta che, nella fattispecie – per quel giorno – dovrà effettuare il servizio sia nell'ora indicata nella comunicazione, sia nel normale orario previsto per il servizio. Le modifiche previste nel presente articolo non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Comune.

Articolo 10 – SOSPENSIONI ACCIDENTALI E TEMPORANEE DEL SERVIZIO

1. Nel caso di accertata impossibilità che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente Capitolato e nei tempi previsti, l'impresa dovrà comunicare alla scuola interessata ed al Comune, entro minuti 15 (quindici) dal momento fissato per l'inizio del servizio – oppure dal verificarsi dalla causa-evento – l'interruzione del servizio e le misure organizzative sostitutive da adottare, dovendo garantire comunque il pieno e puntuale espletamento del servizio in essere e di quelli successivi da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta medesima.

2. In ogni caso la sospensione non dovrà protrarsi al giorno successivo. In difetto, e nel caso di reiterazioni superiori alle tre volte, il Comune potrà agire applicando la penale prevista e/o provvedendo alla risoluzione del contratto. In caso d'impossibilità o di lentezza a provvedere da parte della ditta, il Comune potrà provvisoriamente rivolgersi ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior onere alla ditta, trattenendo la spesa dal corrispettivo annuale dovuto o rivalendosi sulla cauzione, ad esclusiva discrezione del Comune.

Articolo 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale da impiegare nell'espletamento del servizio, deve essere stato riconosciuto idoneo al servizio e per quanto riguarda esclusivamente i conducenti, essere in possesso di regolare patente abilitante – ai sensi del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione nonché della vigente legislazione e normazione in materia – alla guida dei veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio. Ogni autista impiegato nel servizio dovrà essere dotato di telefono cellulare, il cui numero dovrà essere comunicato al Comune.

2. Il personale dovrà inoltre essere in possesso dei relativi requisiti fisici previsti dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia ed essere stato sottoposto alle visite sanitarie periodiche previste dalla normativa vigente. L'impresa si obbliga a verificare il perdurare delle predette condizioni in tutto l'arco temporale di vigenza del servizio in questione.

3. Tutto il personale dovrà dare anche idonea garanzia di serietà, educazione oltre che di competenza tecnica. Tale obbligo postula che durante l'espletamento del servizio dovrà essere mostrato un comportamento serio, professionale, composto negli atteggiamenti e nel comportamento, scevro da atti,

gesti e linguaggio scurrili non consoni all'ambiente e alla particolare utenza, non incline all'ira, sempre accomodante, rispettoso e riguardoso nei confronti dell'autorità comunale, di quella scolastica, e dei genitori degli alunni. Soprattutto nei confronti dei bambini l'atteggiamento deve ispirare cordialità, pazienza e la giusta tolleranza.

4. Durante l'espletamento del servizio, in nessun caso si potrà sospendere il servizio, lasciando incustoditi i bambini. Lo stesso operatore dovrà sempre assicurarsi che le operazioni di salita e discesa degli alunni verranno eseguite in modo ordinato, senza incidenti e soprattutto in piena sicurezza.

5. La ditta si impegna a richiamare e – se del caso – a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso sono da considerarsi impegnative per la ditta, rispondendo direttamente quest'ultima nei confronti dell'autorità comunale che, nella fattispecie, potrà applicare la sanzione prevista dal presente capitolato.

6. Prima dell'inizio del servizio la ditta trasmetterà al comune l'elenco contenente i nominativi del personale che verrà impiegato per il servizio, con le loro generalità complete, accludendovi la copia delle patenti di guida di ciascuno degli autisti interessati. La ditta dovrà anche dichiarare l'inquadramento giuridico del personale utilizzato nel servizio. Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei precedenti documenti deve essere tempestivamente (massimo entro giorni cinque, naturali e consecutivi, dall'avvenuta variazione) comunicata al Comune.

7. L'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo e il recapito telefonico di un referente responsabile, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia conoscenza del territorio del Comune e che si occupi della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con il competente ufficio comunale. Il nominativo dovrà essere trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio e dovrà tempestivamente essere comunicata ogni sostituzione.

8. La ditta dovrà inoltre garantire per tutto l'arco temporale di effettuazione dei servizi la presenza o la pronta reperibilità di propri operatori al fine di poter apportare tempestivamente, in caso di necessità, le necessarie modifiche al programma di trasporto giornaliero, tramite comunicazione telefonica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica effettuata dal competente ufficio comunale. In particolare ogni autista impiegato sui mezzi dovrà essere dotato di un telefono cellulare al quale poter essere contattato. All'inizio di ogni anno scolastico l'Aggiudicatario dovrà comunicare nome e recapito telefonico del cellulare di ciascun autista impiegato sui diversi mezzi, in modo da garantire la costante ed immediata reperibilità durante tutto l'arco temporale di svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato. Dette informazioni dovranno essere immediatamente aggiornate in caso di variazioni.

9. La ditta dovrà mettere a disposizione dell'utenza un numero di telefono attivo per almeno 10 ore giornaliere e un apposito indirizzo mail per consentire alle famiglie di ottenere tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio.

Articolo 12 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Durante il trasporto (andata e ritorno) dei bambini delle scuole materne, la sorveglianza dei trasportati è assicurata con personale diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore, messo a disposizione, con oneri a suo carico, dalla Ditta Appaltatrice.

Articolo 13 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego, condizioni di lavoro, soggette a controllo dallo Spisal, ex Uff. Prov. Lavoro, Amm.ne Provinciale.

2. La ditta è obbligata ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria. La ditta dovrà, pertanto, attuare nei confronti del suddetto personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. La ditta sarà tenuta, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.

3. L'impresa ha l'obbligo di osservare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge e regolamenti in vigore, durante l'appalto, aventi diretta connessione con il servizio previsto dal presente capitolato.

4. Infine la stessa ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni che saranno emanate dallo Spisal, dalla Provincia competente, nonché dagli altri organi nazionali e locali, in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari.

5. Il personale della ditta deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini, nonché dotarsi di un abbigliamento decoroso nei confronti dell'utenza e consono alla tipologia delle mansioni affidate.

Articolo 14 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

1. La ditta risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. In particolare modo, è a completo ed esclusivo carico della ditta medesima ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa dagli automezzi degli utenti e/o fruitori del servizio.

2. La ditta risponde direttamente dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La ditta risponde, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie, e di consegna o accessorie in genere del trasporto durante le soste o fermate.

3. L'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

4. La ditta è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio. Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente capitolato speciale o nel contratto d'appalto esime e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità.

5. Il servizio è esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito. A tale scopo, prima dell'inizio del servizio, dovrà essere fornita:

- una polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente – oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente – la seguente ulteriore condizione e garanzia aggiuntiva: massimale annuo: non inferiore ad euro 10.000.000,00= (diecimilioni/00).
- una polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell'appalto, con massimale annuo non inferiore ad euro 3.000.000,00= (tremilioni/00) avente – oltre alle normali condizioni e garanzie – anche le seguenti:
 - § massimale annuo: non inferiore ad euro 3.000.000,00= (tremilioni/00);
 - § copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti.

Articolo 15 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto, ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE

1. Qualora nel corso dell'appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto d'appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto (o in maniera non conforme) alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, il Comune può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni – e all'escussione della cauzione – senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

2. Oltre che nei casi già previsti nel presente capitolato – ed a quelli previsti per norme di legge o di regolamento – il Comune può risolvere unilateralmente il contratto anche nei casi in cui la ditta:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità;
- b) la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) sia dichiarata in stato fallimentare o in insolvenza o richieda un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- d) non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
- e) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- f) nell'esecuzione dell'appalto non utilizzi automezzi immatricolati in uso esclusivo scuola-bus ed aventi le caratteristiche tecnico-quantitativo-qualitativo-temporali indicate in sede di gara e di presentazione dell'offerta;
- g) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale;
- h) si renda responsabile di gravi e/o ripetute irregolarità e/o inadempienze;
- i) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- k) risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative di cui al precedente art. 13 o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente capitolato.

3. Ove si verifichi anche una sola delle fattispecie di cui al precedente art. 2, gli eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti saranno addebitati all'impresa, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno.

4. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma secondo, lett. *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo (per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato) nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con PEC o lettera raccomandata A.R. a sensi di legge. Alla ditta viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della nota di contestazione del fatto.

5. Rimane, comunque, in capo alla stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato Speciale.

6. Senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà del Comune di procedere – a suo insindacabile giudizio – alla revoca dell'affidamento dell'appalto per motivi di pubblico interesse, come anche nei sotto elencati casi:

- a) il Comune medesimo decida di svolgere il servizio oggetto del presente capitolato in forma associata con altri Comuni o servendosi di aziende di trasporto pubblico;
- b) il Comune decida di erogare il servizio oggetto del presente capitolato mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico, ai sensi della vigente legislazione e normazione in materia;
- c) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;
- d) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;
- e) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

7. Esclusivamente in caso di applicazione delle procedure di cui al precedente comma sesto (con esclusione della lettera e), ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinques della Legge 07.08.1990, nr. 241 spetta alla ditta solamente un indennizzo pari ad un ventesimo (1/20) dell'importo relativo al servizio non ancora espletato alla data da cui decorre il recesso. Il ventesimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla differenza tra l'importo contrattualmente pattuito e l'importo già erogato a seguito del servizio regolarmente espletato alla data di recesso. Null'altro è riconosciuto alla ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

8. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da darsi con nota raccomandata a.r. e con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorsi i quali il Comune è sciolto da ogni vincolo.

9. In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il ripristino del servizio stesso, il Comune stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per la eventuale prosecuzione dell'appalto.

Articolo 17 – SOSTITUZIONE DELL'AFFIDATARIO

1. In caso di risoluzione del contratto, il Comune può affidare l'appalto ad altra ditta che presenti i requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.

Articolo 18 – CAUZIONE

1. La cauzione definitiva – da prestarsi esclusivamente mediante fidejussione bancaria o assicurativa – è stabilita nella misura del 2% (due per cento) dell'importo contrattuale e dovrà essere valida ed operativa fino al 30.07.2026 (trenta luglio duemilaventisei).

2. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione.

3. La cauzione verrà svincolata ai sensi di legge al termine dell'appalto, in assenza di cause ostative. Nel caso di inadempienze, mancanze o omissioni da parte della ditta, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opposibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La ditta dovrà reintegrare la cauzione medesima – nel termine che gli sarà prefissato – qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla ditta rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. Nessun beneficio è previsto per le ditte che sono in possesso della certificazione o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001-2000 (rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000).

Articolo 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO

1. Con riferimento all'anno scolastico di vigenza dell'appalto, i pagamenti saranno effettuati mensilmente, liquidati in via posticipata, con importi mensili commisurati e quantificati in base ai giorni di effettivo servizio espletato nel mese di riferimento. Le liquidazioni avverranno a mezzo mandato, con bonifico bancario, entro il sessantesimo giorno successivo dalla data di acquisizione al protocollo del Comune di regolare fattura. Con tale corrispettivo la ditta si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a nuovi o diversi o maggiori compensi. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni pecuniarie.

2. È responsabilità della ditta comunicare – per iscritto ed in tempi utili – al servizio finanziario del Comune tutte le informazioni necessarie, gli estremi di riferimento per gli accrediti nonché ogni e qualsivoglia variazione. La ditta è inoltre tenuta a comunicare al servizio finanziario ed agli uffici preposti al controllo ogni informazione dagli stessi richiesta.

3. L'interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della ditta o del comune che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza. In tali casi nulla è dovuto alla ditta per tutta la durata dell'interruzione del servizio.

Articolo 20 – VIGILANZA, CONTROLLO E PENALITÀ

1. La vigilanza ed il controllo del servizio competono al Comune. La ditta è responsabile verso il Comune del buon e regolare andamento del servizio e della disciplina dei suoi dipendenti. Incombe sulla ditta ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia tipo di danno derivante dall'esercizio agli utenti e a terzi.

2. Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla ditta o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d'appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dal Comune, per iscritto, a mezzo PEC o lettera Raccomandata A.R. entro giorni 60 (sessanta) dalla piena conoscenza del fatto.

3. Alla ditta viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della nota di contestazione del fatto. La ditta ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il termine assegnato – è facoltà del Comune, a insindacabile giudizio del Responsabile del servizio, applicare le relative sanzioni pecuniarie, mediante trattenuta sul rateo mensile da liquidare o, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione.

4. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia – e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali o civili, per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali e del presente capitolato speciale non imputabili a cause di forza maggiore, sono a carico della ditta le seguenti penalità:

a. inadempimento o inosservanza o mancanza lieve (quali a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: il ritardo contenuto tra i cinque ed i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse -percorsi; mancata pulizia, interna o esterna, degli autobus; mancata eliminazione disservizio; mancata comunicazione della variazione del percorso, del servizio e del personale destinato alla guida; trasporto di utenza senza regolare titolo di viaggio; comportamenti del personale utilizzato non rispondenti a quanto prescritto nel presente capitolato; ecc.): penale pari ad euro 200,00= (duecento/00);

b. inadempimento o inosservanza o mancanza grave (quali a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: il ritardo continuato e consecutivo oltre i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse -percorsi; l'utilizzo di mezzi non in possesso delle caratteristiche tecnico-qualitative-quantitative-temporali minime indicate in sede di gara; mancato rispetto degli itinerari e delle fermate stabilite dal Comune; sospensione parziale del servizio per cause imputabili alla ditta o, comunque, nei casi in cui la ditta stessa non comprovi che l'evento accidentale non è ad essa imputabile; ecc.): penale pari ad euro 400,00=.

5. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 200,00= (duecento/00) ed un massimo di Euro 400,00= (quattrocento/00) a seconda della reiterazione del fatto o della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento, in tutti gli altri casi di mancata o parziale o difforme esecuzione del servizio, rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

6. L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte della ditta né esclude la possibilità del comune o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 21 – IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI

1. La sottoscrizione del capitolato d'appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della ditta di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.

A carico dell'Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che

per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Comune.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto, determinata sulla base della tabella A annessa all'All. I.4 del D.lgs 36/2023, è assolta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 e della successiva Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 28 luglio 2023. Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Articolo 22 – CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente capitolato nessuna esclusa né eccettuata – che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Articolo 23 – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.

1. Tutte le spese, i costi e gli oneri diretti ed indiretti, inerenti e conseguenti, connessi e presupposti all'esecuzione ed all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto (e di cui al presente capitolato) sono in ogni caso ad esclusivo carico della Ditta e, quindi, compresi nel prezzo/corrispettivo dell'appalto.

2. Sono in ogni caso ad esclusivo carico della Ditta e, quindi, compresi nel prezzo/corrispettivo dell'appalto, l'attuazione di tutte le misure previste nelle linee guida per il trasporto scolastico allegate al DPCM del 7 settembre 2020 e delle eventuali ulteriori normative, in materia, che si succederanno nel corso dell'appalto.

Articolo 24 – CALCOLO CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo da riconoscersi all'impresa appaltatrice deriverà dall'offerta formulata. Nei periodi in cui saranno attive esclusivamente le scuole materne, essendo circolante un solo mezzo, dovrà essere fatturato esclusivamente quest'ultimo.

2. Per le modalità di pagamento si rinvia al precedente art. 18.

3. Si precisa che in nessun caso verranno calcolati nel quantitativo annuo dei chilometri percorsi dalla ditta per espletare il servizio de quo quelli realizzati per il tragitto da e verso l'autorimessa, rimanendo ad esclusivo carico dell'impresa l'onere per raggiungere la sede territoriale di inizio della corsa (percorso) ed il rientro alla fine delle medesime.

4. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello della ditta affidataria.

5. Con il corrispettivo riconosciuto alla ditta si intendono compensati i servizi, le prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi e qualsiasi onere espresso e non nel presente Capitolato speciale inerente l'appalto.

Articolo 25 – VINCOLI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

1. Al fine di garantire la regolare attivazione del servizio nei termini previsti nel presente capitolato, la stazione appaltante potrà ordinare, ove necessario, alla ditta lo svolgimento dell'appalto in pendenza di successiva sottoscrizione del contratto, previa applicazione dell'art. 11 del DPR 252/1998 e verifica del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti che permettono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione. In ogni caso, i corrispettivi saranno liquidati alla ditta solo dopo l'avvenuta stipula del contratto d'appalto.

Articolo 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati personali di cui il Comune verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali. La partecipazione all'appalto – e, in presenza dei presupposti, l'affidamento del servizio – implica il consenso al trattamento (in maniera manuale ed informatizzata) dei propri dati (compresi i dati sensibili) a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo

svolgimento della presente procedura (in specie, gli Uffici protocollo, tecnico, ragioneria, segreteria, ecc.) nonché a cura del personale assegnato agli uffici interessati alla gestione comunale, per quanto di competenza, di quanto inerente e conseguente il servizio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui alla vigente normativa.

2. La ditta deve trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 27 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative regolamentari e di atti amministrativi in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle Leggi Regionali Veneto, ai Decreti del Ministro dei Trasporti, al Codice Civile, al Codice di Procedura Civile, al Codice della Strada (di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni) nonché al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni).

2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Articolo 28 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.